

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alle l.r. 3/1994, 48/1994

Preambolo

CAPO I – Gestione degli ungulati in Toscana

Art. 1 – Oggetto e obiettivi del triennio

Art. 2 – Individuazione delle aree vocate e non vocate

Art. 3 – Gestione venatoria nelle aree non vocate

Art. 4 – Interventi di controllo faunistico

Art. 5 – Gestione venatoria nelle aree vocate

Art. 6 – Gestione e valorizzazione delle carni

Art. 7 – Monitoraggio

Art. 8 – Vigilanza e potere sostitutivo della Regione

CAPO II – Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Art. 9 – Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994

Art. 10 – Sospensione dell’efficacia dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994

Art. 11 – Sospensione dell’efficacia dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994

Art. 12 – Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/1994

Art. 13 – Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994

Art. 14 – Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994

CAPO III – Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)

Art. 15 – Modifiche all’articolo 3 della l.r. 48/1994

Art. 16 – Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 48/1994

Art. 17 – Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 48/1994

CAPO IV – Norme transitorie

Art. 18 – Norme transitorie

### Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, lettera l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto l’articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse riservate, sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale regionale, nelle altre aree, è necessario intervenire per assicurare che la presenza delle specie ungulate sia proporzionata alle diverse caratteristiche e condizioni del territorio regionale;
2. Al fine del ripristino, raggiungimento e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sull'ambiente, sulle altre specie autoctone e sulle attività antropiche, è necessario disciplinare una gestione straordinaria degli ungulati da realizzare nell'arco di un triennio e sospendere durante tale periodo le disposizioni regionali di gestione degli ungulati, attualmente vigenti;
3. Per realizzare la gestione straordinaria degli ungulati è necessario prevedere una revisione delle aree vocate e non vocate da attuare con un piano stralcio del piano faunistico venatorio regionale;
4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi di gestione straordinaria è necessario prevedere la predisposizione di specifici piani di selezione, accompagnati da appositi calendari venatori, nei quali indicare le necessarie metodologie di prelievo;
5. Per assicurare che la gestione straordinaria degli ungulati sia attuata in modo unitario su tutto il territorio regionale, è necessario anticipare il passaggio di competenze dalle Province alla Regione in materia di controllo faunistico;
6. Al fine di coordinare le disposizioni relative alla gestione straordinaria degli ungulati con il quadro normativo regionale vigente, è necessario modificare la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Approva la seguente legge:

## CAPO I

### Gestione degli ungulati in Toscana

#### Art. 1

##### Oggetto e obiettivi del triennio

La presente legge disciplina, per il triennio successivo all'entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come "aree non vocate", ove la gestione è di tipo non conservativo;
- b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le "aree vocate", ove la gestione è di tipo conservativo;
- c) realizzare attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;

- d) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dei danneggiamenti alle colture agricole ed alle opere destinate all'agricoltura nelle aree non vocate e vocate;
- e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.

## Art. 2

### Individuazione delle aree vocate e non vocate

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, uno stralcio del piano faunistico venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate per ciascuna delle specie ungulati di cui all'articolo 1, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate: le zone ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione.
2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obbiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all'articolo 1, nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) e dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA).
4. Fino all'approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, restano valide le previsioni sulle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali che, per le parti diverse dalla gestione degli ungulati, sono prorogati sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale.

## Art. 3

### Gestione venatoria nelle aree non vocate

1. Per consentire il prelievo selettivo la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere di ISPRA:
  - a) approva, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo "a scalare" equivalente alla consistenza numerica, al sesso ed alle classi di età delle popolazioni presenti delle specie cinghiale, capriolo, cervo, daino, muflone. Nel primo anno di applicazione della presente legge, in assenza di dati censuari specifici:
    - 1) per le specie capriolo, cervo, daino e muflone, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti.
    - 2) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti confinanti nell'annata precedente.
  - b) approva, con atto amministrativo, il calendario venatorio, relativo alle aree e alle specie di cui alla lettera a), per indicare i periodi e gli orari del prelievo.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, di calibro consentito, munita di ottica o mediante arco da almeno 60 libbre di potenza, nell'orario compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo individuato dall'ATC e dai titolari di istituti privati ciascuno nel territorio di propria competenza. Negli istituti privati il prelievo può essere eseguito anche nella modalità della cerca.

3. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti aventi superficie equivalente a quella non vocata del sotto-ambito, può essere eseguito da:

- a) cacciatori iscritti all' ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
- b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
- c) nei territori di propria competenza, i titolari ed ospiti delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico Venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato.

4. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 1 lettera b), sono consentite le tecniche di prelievo della "girata", così come definita dall'ISPRA, ed in forma singola alla cerca.

5. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità.

6. Gli ATC provvedono:

- a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
- b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;
- c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;
- d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori di fondi agricoli;
- e) a dividere il proprio territorio ricadente in area non vocata in settori di prelievo, di cui al comma 4, delle dimensioni massime di 20 ettari.

#### Art. 4

##### Interventi di controllo faunistico

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994, di validità non superiore ai tre anni.

2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1 sono comunque ammessi:

- a) le armi di cui all'articolo 31 della l.r. 3/1994;

- b) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;
  - c) l'utilizzo di attrattivi;
  - d) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la cerca e trappole selettive;
  - e) solo per la specie cinghiale, la girata;
  - f) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.
3. L'utilizzo delle diverse metodologie viene deciso dalla Regione in raccordo con gli ATC ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l'inefficacia degli altri sistemi di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi di cui hanno la detenzione.

## Art. 5

### Gestione venatoria nelle aree vocate

1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 2, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente e dalle capacità di rinnovazione forestale.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.
3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta.
4. La proposta di piano:
- a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall' ATC competente;
  - b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;
  - c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;
  - d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.
5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, avvalendosi obbligatoriamente di ISPRA o CIRSEMAF, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.
6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'articolo 4.
7. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo "a scalare", consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L'ATC

provvede a porre misure di celere comunicazione dei prelievi e di salvaguardia, all'approssimarsi della realizzazione del piano.

8. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.

9. Il comitato di gestione dell'ATC:

a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;

b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.

10. I proventi delle attività di cui al presente comma sono vincolati all'indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.

## Art. 6

### Gestione e valorizzazione delle carni

1. Gli ATC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come definito dalla delibera della Giunta regionale n. 1185 del 15 dicembre 2014, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.

2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

3. Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati alla abilitazione come "cacciatore formato" in materia di igiene e sanità, di cui al capo 6, allegato A della delibera della Giunta regionale n. 910 del 4 novembre 2013, di almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.

4. Ciascun ATC predisponde accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.

5. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.

#### Art. 7

##### Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura e alla biodiversità.
2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi di ISPRA o di CIRSEMAF.
3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il Sistema Informativo Faunistico Venatorio, nel quale vengono inserite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 3/1994.

#### Art. 8

##### Vigilanza e potere sostitutivo della Regione.

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 5, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine provvede direttamente la Regione anche tramite nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del soggetto inadempiente.
3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede direttamente anche tramite la nomina di un commissario ai sensi della l.r. 53/2001, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

#### CAPO II

Modifiche dalla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"

#### Art 9

##### Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

1. Dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente lettera:  
"d bis) attuano, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti";

#### Art. 10

##### Sospensione dell'efficacia dell'articolo 28 bis della l.r 3/1994

1. L'efficacia dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.

#### Art. 11

##### Sospensione dell'efficacia dell'articolo 28 ter della l.r 3/1994

1. L'efficacia dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.

#### Art. 12

##### Inserimento dell'articolo 28 quater nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 28 ter è inserito il seguente:

#### “ Art. 28 quater Abilitazione alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede il superamento di un corso specifico, con esame finale e prova di tiro con carabina. Per gli operatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina.

3. L'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con delibera di Giunta regionale.

4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province Toscane o da altre Regioni.

#### Art. 13

##### Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ISPRA.”.

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “Le Province utilizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione utilizza”.

4. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento dei soggetti preposti alla vigilanza faunistico-venatoria di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a), b), c), previa convenzione con i rispettivi corpi di appartenenza. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la



biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.”.

6. Nel comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

7. Nel comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

8. Il comma 4 ter dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:  
“4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.”

9. Nel comma 4 quater dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

10. Nel comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

11. Nel comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “dell'I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “di ISPRA”.

12. Nel comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

#### Art. 14

##### Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:  
“o) sanzione amministrativa da euro 1030,00 a euro 6180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette unglati al di fuori dei recinti autorizzati;”.

#### Capo III

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)

#### Art. 15

##### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) adibiti all’esercizio di attività agricole e connesse, faunistico venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistico venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;”

#### Art. 16

##### Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 48/1994

1. L’articolo 6 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:

#### Art. 6

##### Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento

1. I comuni possono individuare nel proprio territorio, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative, agonistiche e faunistico – venatorie.
2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.
3. I comuni individuano i percorsi e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi.

#### Art. 17

##### Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 48/1994

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 48/1994 è inserito il seguente articolo:

#### “Art. 6 bis

##### Norma transitoria

1. Fino all’individuazione da parte dei comuni dei percorsi fissi, ai sensi dell’articolo 6 come modificato dalla l.r. ....(fare riferimento alla legge presente di modifica), continua ad essere consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore nei percorsi individuati dalle province.”.

#### Capo IV

##### Norme transitorie

#### Art. 18

##### Norme transitorie

1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) apportando le modifiche necessarie per l’attuazione della presente legge.
2. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.